

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SELLIA MARINA E L' ASSOCIAZIONE ... IN MATERIA DI AUSILIO ALLA SICUREZZA DELLE SPIAGGE 2020.

Patto di collaborazione tra il Comune di SELLIA MARINA (CZ) e l'Associazione per l'ausilio alla sicurezza delle spiagge 2020.

L'anno ... il giorno ... del mese di ... , nel Comune di Sellia Marina Piazza Antonino Scopelliti,snc, Cap. 88050,

FRA

Il Comune di Sellia Marina (CZ)(di seguito chiamato Comune), con sede a Sellia Marina (CZ), Piazza Antonino Scopelliti, snc, nella persona dell' Avv. Palmiro Impera, Responsabile del Settore n. 4 - Polizia Locale-Protezione Civile;

E

l'Associazione ...(di seguito chiamata Associazione) ... con sede in ... (..) alla Via ... n° .. Cap... nella persona di, nato/a in ... il .., in qualità di Presidente p.t. e legale r.p.t..

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

Articolo 1 - Finalità.

Il Comune di Sellia Marina (CZ) al fine di garantire la sicurezza delle spiagge, in attuazione delle disposizioni anti COVID 19 per la stagione estiva 2020, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione per l'espletamento delle attività di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione.

L'oggetto della collaborazione tra l'Associazione e il Comune di Sellia Marina comprende nell'ambito del territorio comunale la presenza attiva dei soci dell'Associazione sugli arenili liberi del territorio comunale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetti "Addetti alla Sorveglianza", per come disposto dalle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 - Allegato n. 17 al Dpcm 17.05.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19").

Tutte le attività espletate dall'Associazione, sono complementari e non

sostitutive dei servizi di competenza Comunale.

Il Comune dispone, su segnalazione dell'Associazione, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni.

Articolo 3 - Organizzazione e gestione del rapporto collaborativo.

1. L'Associazione si impegna, per la prestazione delle attività elencate all'articolo 2, a mettere a disposizione dieci propri soci volontari e ad assicurare collaborazione per un monte ore complessivo settimanale di 28 ore per ciascun volontario per tutta la durata del Progetto;
2. Nel corso della stagione estiva, così come in occasione di manifestazioni e/o avvenimenti (culturali, sportivi, musicali, religiosi, ecc...), ovvero in tutti i casi in cui la P.A. lo riterrà utile e necessario, la frequenza delle prestazioni potrà subire variazioni;
3. Al fine di garantire la complementarietà con i servizi di competenza comunale, l'organizzazione operativa ed il coordinamento dei servizi dei volontari dell'Associazione sarà curata dal Servizio di Polizia Locale, di concerto con l'Associazione e nei limiti dell'attività del volontariato;
4. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio di Polizia Locale, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività pianificate, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari;
5. Il Comune comunica all'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione della collaborazione. Il Comune vigila sullo svolgimento delle attività dell'Associazione, avendo cura di verificare che i volontari della stessa, rispettino nelle loro attività di collaborazione le normative specifiche di Settore.

Articolo 4 - Stato giuridico dei volontari.

1. Le attività di collaborazione del presente Patto sono volontarie, gratuite e rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale;
2. La collaborazione dei volontari dell'Associazione in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente;
3. Nell'espletamento delle loro funzioni i volontari non possono essere armati;
4. I volontari dell'Associazione svolgono il proprio servizio muniti di apposito segno di riconoscimento.

Articolo 5 - Formazione e aggiornamenti.

1. L'Associazione garantisce che, i volontari inseriti nelle attività oggetto del presente Patto, siano in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche;
2. L'Associazione si impegna ad istruire il proprio personale con corsi

periodici di specializzazione e di aggiornamento, per i settori specifici di competenza.

Articolo 6 - Dotazione dei volontari dell'Associazione.

1. L'Associazione dispone di proprie attrezzature quali: macchine fotografiche digitali; attrezzature di pronto impiego, attrezzature computerizzate mobili e fisse, ecc. ecc.;
2. I volontari dell' Associazione svolgono l'attività di prevenzione e collaborazione, indossando una pettorina con la scritta "Associazione..." e con logo del Comune;

Articolo 7 - Assicurazione per i volontari dell'Associazione.

1. L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che l'Associazione possa procurare o ricevere nello svolgimento delle attività assegnategli con la presente convenzione;
2. L'Associazione provvederà a propria cura e spese alla stipula di apposita Polizza assicurativa, contro il rischio di eventuali infortuni subiti dai volontari durante l'espletamento del servizio di collaborazione in parola e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza, nonché per la responsabilità civile e danni verso terzi.

Articolo 8 - Contributo e rendicontazione.

1. Il Comune si impegna a contribuire alle spese sostenute dall'Associazione e connesse all'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2) fino ad un importo massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00);
2. Il rimborso spese comprensivo del vitto, equipaggiamento, attrezzature, carburante, sarà erogato sulla base delle rendicontazioni comunicate dall' Associazione;
3. Il conto corrente dedicato su cui accreditare le somme verrà comunicato successivamente.

Articolo 9 - Durata del Patto.

1. Il presente Patto ha validità di mesi tre (Luglio/Agosto/Settembre) e comunque, a decorrere dalla data di

stipula.

2 Il Comune può risolvere il presente Patto in ogni momento, per provata inadempienza da parte dell' Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio;

3 L'Associazione può risolvere il presente Patto in ogni momento, con preavviso di almeno venti giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente.

Articolo 10 - Privacy.

1 Il Comune si obbliga nel trattamento dei dati sensibili forniti dall' Associazione al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 s.m.i..

Inoltre il trattamento dei dati stessi avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità collaborative oggetto del presente Patto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

Articolo 11 - Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Patto si fa rinvio alle norme e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 - Disposizioni finali.

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Patto è subordinato alla presa visione con relativa dichiarazione di accettazione da parte dei volontari di quanto ivi indicato.

p. IL COMUNE DI SELLIA MARINA, Avv. Palmiro Impera _____

p. L'ASSOCIAZIONE ... - il Presidente, Sig. ... _____